REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 870 del 14/06/2021

Seduta Num. 28

Questo lunedì 14 **del mese di** giugno

dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Felicori Mauro	Assessore
5) Lori Barbara	Assessore
6) Mammi Alessio	Assessore
7) Priolo Irene	Assessore
8) Salomoni Paola	Assessore

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2021/644 del 23/04/2021

Struttura proponente: SERVIZIO FITOSANITARIO
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA DISTRUZIONE DI PIANTE E DI PRODUZIONI DI POMODORO PER I DANNI SUBITI DALL'ORGANISMO NOCIVO RALSTONIA SOLANACEARUM NELL'ANNO 2020.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Stefano Boncompagni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

- il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n.3 e 21 agosto 2001, n. 31", che detta norme in materia di profilassi, produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali ai fini della tutela fitosanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera l) della citata L.R. n. 3/2004, che prevede, fra le funzioni della struttura fitosanitaria regionale, la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

Richiamato il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 30 ottobre 2007 "Lotta obbligatoria contro *Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi* et al. Recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE";

Considerato:

- che le coltivazioni del pomodoro da industria nella regione Emilia-Romagna sono attuate attraverso la coltivazione di pomodoro da industria propriamente detto

e di pomodorino, rappresentato da varietà di pomodoro da industria precoce, di qualità più pregiata, così come riconosciuto dal contratto interprofessionale che stabilisce due differenti prezzi;

- che le coltivazioni di pomodoro nella regione Emilia-Romagna rivestono una grande importanza dal punto di vista economico;

- che l'organismo patogeno *Ralstonia Solanacearum*, dannoso per il pomodoro, è classificato come patogeno da quarantena ai sensi del citato Regolamento n. 2031/2016/UE e degli allegati attuativi della direttiva 2000/29/UE del Consiglio ed è regolamentato dalla direttiva 98/57/CE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2006/63/CE della Commissione, dal citato decreto ministeriale 30 ottobre 2007 e dall'allegato 2, parte B, del Regolamento di esecuzione n. 2019/2072 della Commissione;

- che, per eradicare o controllare la suddetta malattia al fine di evitarne la diffusione e di ridurre i danni per gli agricoltori, è necessaria una tempestiva distruzione del materiale vegetale infetto;

- che nel corso dei controlli effettuati nel 2020 dal Servizio Fitosanitario sono stati riscontrati casi di *Ralstonia solanacearum* su pomodoro che hanno provocato seri danni alle imprese agricole coinvolte;

- che i primi rinvenimenti dell'organismo nocivo sono stati verificati nel luglio 2020;

- che il Servizio Fitosanitario ha tempestivamente dato corso ad un programma pubblico di prevenzione, controllo ed eradicazione, adottando le misure ufficiali previste nelle direttive e nel decreto ministeriale sopra citati~~o~~;

- che le misure ufficiali adottate con il programma di eradicazione sono consistite in indagini fitosanitarie mirate, a seguito dei primi rinvenimenti di focolai con ispezioni visive, campionamento e analisi di coltivazioni di solanacee, specie ospiti spontanee e acque superficiali, cui è seguita la prescrizione di distruzione e interramento delle piante risultate positive, prescrizione di non coltivazione delle specie ospiti per gli anni successivi negli appezzamenti colpiti

e il monitoraggio rafforzato delle zone focolaio e di quelle limitrofe;

- che, quindi, con prescrizioni ufficiali finalizzate ad eradicare o, comunque, a contrastare la diffusione dell'organismo nocivo, è stata disposta la distruzione delle coltivazioni di pomodoro risultate infette ed è stata, pertanto, determinata l'impossibilità di raccogliere le relative produzioni da parte degli agricoltori coinvolti;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3265 del 27 febbraio 2020 "L.R. 28/1999, art. 5 - Aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata: norme generali, norme di coltivazione, parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, parte norme agronomiche, disposizioni applicative impegni aggiuntivi facoltativi e piano di controlli SQNPI regionale";

Vista, inoltre, la L.R. 23 luglio 2010, n. 6 "Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie. Abrogazione della Legge regionale 27 luglio 1999, n. 15", che prevede in particolare:

- che la Regione - al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi, per i quali non esistono efficaci metodi di lotta – è autorizzata a concedere contributi alle piccole e medie imprese, singole o associate, del settore agricolo primario che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di abbattimento ed eventuale distruzione di colture agrarie in produzione;

- che tale intervento è attivato - anche a titolo di anticipazione di risorse previste da norme statali a favore della Regione stessa per il finanziamento di analoghe misure - esclusivamente a fronte di uno specifico programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione;

- che la Giunta regionale con proprio atto definisca i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, l'importo del sostegno e la disponibilità finanziaria da destinare all'intervento;

- che il contributo concedibile non possa superare il cento per cento della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle colture distrutte ed alla eventuale diminuzione di reddito dovuta a obblighi di quarantena, difficoltà di reimpianto o coltivazione, dedotte le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Richiamato, in particolare, l'art. 26 del citato Regolamento (UE) n. 702/2014 che disciplina, tra l'altro, l'erogazione di aiuti destinati ad indennizzare danni causati da epizoozie ed organismi nocivi ai vegetali, che, tra l'altro. prevede:

- al paragrafo 2, che gli aiuti siano erogati in relazione a misure atte ad eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali, attuate in conformità alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio ed al Regolamento n. 2016/2031/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- al paragrafo 5, che gli aiuti possano essere pagati direttamente alle aziende interessate;

- al paragrafo 6, che gli aiuti siano introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'organismo nocivo ai vegetali e siano erogati entro quattro anni da tale data;

- al paragrafo 8, che, nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanzino, secondo quanto indicato alla lettera c), i costi per la distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature;

- al paragrafo 9, che, nel caso di aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo sia calcolato in relazione:

a) al valore di mercato dei vegetali distrutti nell'ambito di un programma pubblico di cui al paragrafo 2, lettera b), del Regolamento, stabilito in base al valore delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di organismi nocivi ai vegetali;

b) alle perdite di reddito dovute ad obblighi di quarantena e di rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma pubblico di cui al paragrafo 2, lettera b), del Regolamento;

- al paragrafo 10, che gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da organismi nocivi ai vegetali siano limitati ai costi ed ai danni causati dagli organismi nocivi ai vegetali dagli organismi nocivi di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza;

- al paragrafo 11, che gli aiuti relativi ai costi ammissibili per la distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di misure imposte dalle autorità competenti, nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature, siano versati di regola, ai prestatori delle misure di prevenzione e di eradicazione. Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui alle lettere a) e b) possono essere versati direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso;

- al paragrafo 12, che non siano concessi aiuti individuali ove sia stabilito che la presenza dell'organismo nocivo sia stata causata deliberatamente dal beneficiario o sia la conseguenza della sua negligenza;

- al paragrafo 13, che aiuti ed eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali, unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 8 e 9, siano limitati al 100% dei costi ammissibili;

Dato atto che, in ottemperanza all'articolo 26, paragrafo 9, del citato Regolamento (UE) n. 702/2014, i contributi concedibili devono essere calcolati deducendo i costi non sostenuti a causa delle fitopatie e infestazioni

parassitarie, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario;

Ritenuto necessario approvare, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014, un avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti, riferito alla distruzione di piante e parti vegetali di pomodori, prescritta nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto della nota del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera del 01/04/2021, protocollo n.0302658.I, contenente informazioni relative al valore di mercato delle produzioni medie di pomodoro rilevate al momento della loro distruzione, effettivamente riscontrate negli areali di produzione interessati, ed agli scostamenti statistici massimi applicabili alle medie regionali per tenere conto di particolari situazioni aziendali;

Dato atto che le agevolazioni concesse nell'ambito del regime di aiuto di cui al presente atto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014;

Atteso che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n.702/2014:

- lo Stato membro comunica alla Commissione Europea - mediante il sistema di notifica elettronica ai sensi dell'art.3 del Regolamento (CE) n.794/2004 - almeno 10 giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore una sintesi del nuovo regime d'aiuto, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del richiamato regolamento;

- entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta con il numero di identificazione del regime d'aiuto;

Preso atto che la Commissione Europea ha registrato il regime di aiuto con il numero SA 63108 ((2021/XA) "Avviso pubblico relativo all'erogazione di contributi per la distruzione di piante e di produzioni di pomodoro per i danni

subiti dall'organismo nocivo *Ralstonia solanacearum* nell'anno 2020" la cui base giuridica è costituita dal testo della presente deliberazione e dei relativi allegati;

Ritenuto necessario pubblicare tutte le informazioni concernenti il regime d'aiuto, conformemente a quanto previsto dall'art.9 e dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 702/2014, sulla pagina:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/avviso-pubblico-relativo-all2019erogazione-di-contributi-per-la-distruzione-di-piante-e-di-produzioni-di-pomodoro-per-i-danni-subiti-dall2019organismo-nocivo-ralstonia-solanacearum-nell2019anno-2020

Precisato che:

- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'art. 2, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014, a meno che le imprese non siano divenute in difficoltà a seguito della fitopatia o dell'attacco parassitario e, pertanto, siano ammissibili agli aiuti indicati all'art. 1, paragrafo 6, lett. B), punto ii);

- non saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto dichiarato illegittimo ed incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Visto, infine, il Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Ravvisata l'opportunità che sia dato corso alle procedure previste dal citato Regolamento (UE) n. 652/2014 per l'ottenimento, ove possibile, dei rimborsi dallo stesso disposti per le spese elegibili sostenute dalla Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, pertanto, di dare mandato al Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale di disporre gli adempimenti previsti dal citato Regolamento (UE) n. 652/2014;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Viste altresì:

- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)”;

- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023” e successive modifiche;

Ritenuto di destinare all’intervento attivato con la presente deliberazione l’importo di Euro 80.000,00 stanziato, in virtù della predetta norma finanziaria, sul capitolo 12023 “Contributi a piccole e medie imprese del settore agricolo a compensazione dei costi e delle perdite sostenuti per la prevenzione l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi(L.R. 23 luglio 2010, n. 6)” del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 26 comma 1;

- la propria deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in particolare

l'Allegato D); "Direttiva di indirizzi interpretativi 2021-2023";

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e pagina 8 di 49 sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.";

- n. 3 del 5 gennaio 2021 "Proroga della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina del Responsabile per la transizione digitale regionale";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di approvare uno specifico "Avviso pubblico relativo all'erogazione di contributi per la distruzione di piante e di produzioni di pomodoro per i danni subiti dall'organismo nocivo *Ralstonia solanacearum* nell'anno 2020" ai sensi della L.R. n. 6 del 2010, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di destinare al finanziamento dell'Avviso qui approvato la somma di euro 80.000,00 stanziata sul capitolo **12023** "Contributi a piccole e medie imprese del settore agricolo a compensazione dei costi e delle perdite sostenuti per la prevenzione l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi (L.R. 23 luglio 2010, n.6)" del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021;

3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale di disporre gli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) n. 652/2014 e successive modifiche ed integrazioni per i rimborsi dallo stesso disposti riferiti alle spese elegibili sostenute dalla Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che il regime di aiuto di cui al presente atto è stato oggetto di apposita Comunicazione alla Commissione Europea e registrato con esito positivo al numero 63108(2021/XA);

5) di dare atto, inoltre, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

6) di disporre, infine, la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico dando atto che il Servizio

Fitosanitario provvederà a darne diffusione anche attraverso il sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

- - - - -

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA DISTRUZIONE DI PIANTE E DI PRODUZIONI DI POMODORO PER I DANNI SUBITI DALL'ORGANISMO NOCIVO RALSTONIA SOLANACEARUM NELL'ANNO 2020.

Il presente Avviso disciplina l'attuazione dell'intervento contributivo previsto dalla L.R. 23 luglio 2010, n. 6 con riferimento alla distruzione di piante e prodotti delle colture di pomodoro contaminati da *Ralstonia Solanacearum*.

L'intervento contributivo è volto a riconoscere ai soggetti richiedenti:

a) i costi derivanti dalla distruzione di piante imposta dalle autorità competenti immediatamente prima della raccolta nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020;

b) gli indennizzi agli agricoltori per il mancato reddito derivante dai prodotti distrutti, calcolato in base al valore immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, della *Ralstonia solanacearum*, riferito alle produzioni di pomodoro contaminato, come prescritto dagli ispettori fitosanitari nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020;

c) le perdite di reddito collegate agli obblighi di quarantena, calcolate sulla base dei costi che l'agricoltore deve sostenere per poter avere la disponibilità di terreni irrigui coltivabili a pomodoro in sostituzione di quelli per i quali è stato prescritto il divieto di tali coltivazioni.

Da tale intervento vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati agli organismi nocivi che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario, così come previsto dall'art. 26, paragrafo 9, lett. b del Regolamento (UE) n. 702/2014.

1. Requisiti

Possono accedere ai contributi previsti dal presente avviso le Piccole e Medie Imprese (PMI), singole o associate, del settore agricolo primario – secondo i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 - che abbiano effettuato distruzione di piante e prodotti delle colture di pomodoro infette da *Ralstonia Solanacearum,* accertate dagli Ispettori fitosanitari con verbali datati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Le PMI richiedenti devono essere iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna di cui al R.R. n. 17/2003, con fascicolo aziendale debitamente validato, ed essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti ulteriori requisiti:

- soddisfare le condizioni previste dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- essere iscritte alla Camera di Commercio ed essere in possesso di partita IVA fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- non trovarsi in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o essere sottoposti a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni suddette;
- non trovarsi in difficoltà secondo la definizione riportata all'art. 2, paragrafo 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 a meno che le imprese non siano divenute in difficoltà a seguito delle attività di distruzione;
- essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- non essere soggette a provvedimenti di esclusione in materia di agricoltura;
- non essere incorsi in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011;
- non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- non aver ottenuto o chiesto altri contributi pubblici per la distruzione della produzione di pomodoro di cui alla presente domanda;
- essere in regola con la normativa fitosanitaria vigente.

Potranno accedere ai contributi i richiedenti che hanno effettuato la distruzione di piante e prodotti delle colture di pomodoro sulla base delle specifiche prescrizioni degli ispettori fitosanitari.

2. Presentazione domande

Le domande devono essere presentate, a partire dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale che approva il presente Avviso, entro e non oltre le ore 12 del 2 luglio 2021 direttamente al Servizio Fitosanitario – Via da Formigine n. 3 – 40128 Bologna, o inviate al predetto Servizio tramite PEC all'indirizzo omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it

In alternativa, è ammessa la presentazione tramite raccomandata A.R., facendo fede in tal caso, ai fini del rispetto del termine, la data del timbro postale.

Le domande dovranno essere redatte secondo il fac-simile allegato al presente Avviso e complete di tutti gli allegati.

Le domande dovranno essere corredate da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

3. Parametri per la definizione del contributo

Il contributo – nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della L.R. 6/2010 – è concesso a copertura della perdita subita, commisurata ai costi sostenuti per la distruzione prescritta, al valore di mercato delle produzioni distrutte nonché alle perdite di reddito collegate agli obblighi di quarantena, dedotti i costi non sostenuti a causa della fitopatia che sarebbero stati altrimenti sostenuti (raccolta).

La stima dei danni medi da indennizzare è effettuata tenendo conto:

- dei costi sostenuti per distruggere le piante di pomodoro dichiarate contaminate in esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie (Tabella A);
- del valore di mercato delle produzioni medie di pomodoro rilevate al momento della loro distruzione, ed effettivamente riscontrate negli areali di produzione interessati; per determinare tali valori si è fatto riferimento ad indagini di mercato basate su elementi desunti direttamente dall'Organizzazione Interprofessionale OI Pomodoro da Industria del Nord Italia e dai relativi dati che sono stati messi a disposizione dal Servizio Organizzazioni di mercato e

sinergie di filiera con nota dell' 01/04/2021, protocollo n.0302658.I (Tabella B);

- dei costi non direttamente collegati con l'organismo nocivo che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario e che, nel caso specifico, sono riconducibili ai soli costi non sostenuti per la mancata effettuazione delle operazioni di raccolta, essendo la contaminazione di *Ralstonia* stata accertata immediatamente prima della raccolta stessa (Tabella C);

- delle perdite di reddito collegate agli obblighi di quarantena calcolate sulla base dei costi aggiuntivi determinati dai valori medi degli affitti di terreni idonei per la coltivazione di pomodoro detratti i valori medi degli affitti dei terreni seminativi destinabili a colture alternative; tali dati sono desunti dai valori medi riportati nell'ultimo "Annuario dell'agricoltura italiana" edito dal Consiglio per la Ricerca Economico Agraria. Il valore così determinato di € 300/ha per anno, potrà essere riconosciuto solo per gli appezzamenti per i quali sarà dimostrato che al momento della prescrizione erano già in conduzione anche per il periodo oggetto del citato divieto di coltivazione. L'indennizzo potrà essere concesso solo per le annualità di conduzione dimostrata nel periodo di divieto di coltivazione imposto di 4 anni, nei limiti della rotazione imposta dai Disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna, per un massimo di due annualità per il pomodoro.

I valori riportati nelle Tabelle A, B, C sono valori medi regionali per pomodoro e sono stati stimati sulla base di indagine di mercato.

Costi ad ettaro per la distruzione (Tabella A)

Coltura	Costi di distruzione Euro/ha
Pomodoro	100,00

Valore di mercato medio ad ettaro della produzione immediatamente prima della distruzione (Tabella B)

Coltura	Produzione media t/ha	Prezzo Euro/t	Valore di mercato produzione distrutta Euro/ha
Pomodoro	72	85,00	6.120,00

Costi non sostenuti per la mancata effettuazione delle operazioni di raccolta (Tabella C)

Coltura	Produzione media t/ha	Costo ad ha per la raccolta euro/ha
Pomodoro	72	936,00

(X) il costo per la raccolta del pomodoro è stimato sulla base della produzione media regionale 2020 (72t/ha) per il costo medio regionale di raccolta pari a 13 €/t.

Dai valori riportati nelle Tabelle A, B e C deriva l'indennizzo medio globale ad ettaro, come di seguito

descritto, che non considera le perdite di reddito per gli obblighi di quarantena.

4. Modalità per la determinazione del contributo

Per determinare i contributi definitivamente spettanti a ciascuna impresa beneficiaria verranno utilizzati i valori riportati nel precedente paragrafo 3.

Il contributo definitivamente spettante verrà determinato sulla base della seguente equazione;

(Cd/ha + Vmp/ha - Cr/ha) X N + Pr/ha X 1 X NPr_1 + Pr/ha X 2 X NPr_2

Dove:

- Cd = costo ad ettaro per la distruzione del prodotto (Tabella A);
- Vmp/ha = valore di mercato del prodotto medio ad ettaro (Tabella B);
- Cr/ha = costo ad ettaro per la raccolta del prodotto (Tabella C);
- N = numero di ettari di produzione distrutti;
- Pr/ha = valore annuale della perdita di reddito per obblighi di quarantena pari a € 300/ha come riportato dal paragrafo 3, punto 4;
- NPr_1 = numero di ettari di prodotto distrutti per i quali si riconosce il diritto alla perdita di reddito per obblighi di quarantena per un'annualità;
- NPr_2 = numero di ettari di prodotto distrutti per i quali si riconosce il diritto alla perdita di reddito per obblighi di quarantena per due annualità;

In alternativa l'impresa potrà presentare specifica documentazione per la dimostrazione delle seguenti condizioni:

a) **produzione media aziendale** ottenuta sull'intera superficie coltivata a pomodoro nel corpo aziendale colpito dalla fitopatia nel corso del 2020 e dimostrabile sulla base della dichiarazione di produzione supportata da documentazione ufficiale rilasciata a riscontro delle consegne alle strutture a cui è stata conferita la produzione;

b) **prezzo medio aziendale** effettivamente riconosciuto alle produzioni di pomodoro di cui al punto che precede e dimostrabile sulla base della dichiarazione resa con la modulistica allegata supportata da documentazione ufficiale rilasciata a riscontro dei pagamenti ricevuti da parte delle strutture a cui è stata conferita la produzione.

In tale caso il contributo definitivamente spettante verrà determinato sulla base della medesima equazione di cui sopra, dove i valori Vmp/ha e Cr/ha verranno calcolati come segue:

- Vmp/ha = valore di mercato del prodotto ad ettaro, determinato dalla produzione aziendale media ad ettaro, calcolato sulla base della modalità richiamata al precedente punto a), moltiplicato per il prezzo aziendale medio a tonnellata, calcolato sulla base della modalità richiamata al precedente punto b);
- Cr/ha = costo ad ettaro per la raccolta del pomodoro, determinato dalla produzione aziendale media ad ettaro ottenuta, calcolato sulla base della modalità richiamata al precedente punto a), moltiplicato per il costo di raccolta a t come indicato al precedente paragrafo 3, Tabella C (13 €/t).

In tali ipotesi, stante le finalità di intervento di solidarietà del presente avviso, non saranno comunque riconoscibili indennizzi superiori al 33% di quanto stimato come media regionale al precedente paragrafo 3, nella Tabella D, escludendo da tale calcolo le eventuali perdite di reddito determinate dagli obblighi della quarantena.

A prescindere dalle modalità di calcolo, saranno comunque dedotte dall'importo complessivo eventuali somme definitivamente percepite a titolo di indennizzo assicurativo o mutualistico.

I contributi di cui al presente Avviso non sono comunque cumulabili oltre il 100% dei costi ammissibili con eventuali altre forme di aiuto pubblico erogate per la distruzione delle medesime piante.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali, unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 8 e 9

dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, saranno comunque limitati al 100 % dei costi ammissibili.

5. Disponibilità finanziaria e relativa articolazione

Al finanziamento del presente avviso è destinata la somma di euro 80.000,00 stanziata sul capitolo 12023 "Contributi a piccole e medie imprese del settore agricolo a compensazione dei costi e delle perdite sostenuti per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi (L.R. 23 luglio 2010, n. 6)", del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021.

6. Modalità per il finanziamento delle domande ammesse

L'istruttoria sulle istanze pervenute è effettuata dal Servizio Fitosanitario.

La Regione si riserva di chiedere, qualora non siano già depositati presso gli uffici ovvero non sia possibile l'accertamento d'ufficio, tutti i documenti ritenuti necessari, in funzione della natura del beneficiario e della tipologia di intervento, atti a comprovare fatti, stati e qualità dichiarati sulla domanda presentata.

Le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso sono inserite in ordine alfabetico, riportando le imprese che hanno realizzato gli interventi prescritti su piante di pomodoro.

In tale elenco è riportato, per ciascuna domanda, il relativo contributo quantificato in relazione ai parametri e criteri esplicitati ai paragrafi 3. e 4.

Entro il 10 settembre 2021 il Responsabile del Servizio Fitosanitario provvede, con proprio atto, ad approvare il predetto elenco e contestualmente a concedere i contributi spettanti nonché ad assumere il relativo impegno di spesa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Qualora la disponibilità finanziaria assegnata non consenta di soddisfare completamente il relativo fabbisogno, si provvede a definire i contributi spettanti applicando una riduzione su base proporzionale su tutte le istanze rispetto all'ammontare della disponibilità.

Entro il 31 dicembre 2021 il Responsabile del Servizio Fitosanitario provvederà, con proprio atto, a liquidare i contributi spettanti, previa richiesta delle modalità di pagamento e verifica dell'assoggettabilità alla ritenuta del 4% IRPEF/IRES.

7. Controlli e Sanzioni

Tra le imprese agricole aventi titolo all'intervento finanziario, il Servizio Fitosanitario effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di decadenza della domanda di aiuto nonché la trasmissione d'ufficio agli Organi competenti per l'esercizio dell'azione penale.

8. Disposizioni finali

In relazione alle fasi del procedimento amministrativo, la Regione Emilia-Romagna – Servizio Fitosanitario applicherà le norme di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla L.R. 30 maggio 1997 n. 15, alla L.R. 6 settembre 2003, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca. Dell'avvio del procedimento sarà data comunicazione sul sito:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato

Sul medesimo sito sarà consultabile il provvedimento del Responsabile del Servizio Fitosanitario con il quale sono approvati gli elenchi delle domande ammissibili e dei contributi spettanti.

Le informazioni relative al regime di aiuto sono reperibili al link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/avviso-pubblico-relativo-all2019erogazione-di-contributi-per-la-distruzione-di-piante-e-di-produzioni-di-pomodoro-per-i-danni-subiti-dall2019organismo-nocivo-ralstonia-solanacearum-nell2019anno-2020

Tutte le informazioni previste dal Regolamento (UE) n. 702/2014 saranno inserite nel sito sopraindicato o nel

Registro nazionale degli aiuti di Stato, secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”.

ALLEGATO A)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COLTIVAZIONI DI POMODORO DISTRUTTE A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI IMPARTITE CON I VERBALI DEGLI ISPETTORI FITOSANITARI

Specie	Varietà	Riferimenti catastali					**Superficie effettiva distrutta (ha)**	La **distruzione** (vedi nota in calce) è stata eseguita con le modalità stabilite dalle prescrizioni fitosanitarie (SI/NO)	**Perdite di reddito collegate agli obblighi di quarantena**		
		Comune	Foglio	Particella	Sub.	Sup. catastale (ha)			Rich. SI/NO	Anni (N)	Estremi contratti

Nota1. Per la **distruzione del pomodoro** le prescrizioni consistono in un trattamento disseccante e nella successiva trinciatura/interramento della coltura.

Nota2. Nelle colonne relative alle **Perdite di reddito** per gli obblighi di quarantena indicare: SI/NO se si chiede il contributo, il numero degli anni richiesti e gli estremi dei contratti di affitto riferiti all'annualità 2020 che attestino la conduzione per il periodo in cui insiste il divieto di coltivazione, registrati in Anagrafe delle aziende agricole

Data e Firma del richiedente

ALLEGATO B)

Informazioni relative alle coltivazioni 2020 di pomodoro NON DISTRUTTE

Da compilare solo qualora il richiedente abbia chiesto la determinazione dei contributi spettanti sulla base dei valori della produzione media aziendale e del prezzo medio aziendale, come previsto nel paragrafo 4 dell'Avviso pubblico

IMPRESA	**CUAA Azienda**

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COLTIVAZIONI DI POMODORO COLTIVATE IN AZIENDA (DIVERSE DA QUELLE DISTRUTTE A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI FITOSANITARIE RICEVUTE)

Specie	Varietà	Riferimenti catastali					**(ha)**			**produzione**	**consegne alle strutture e dei pagamenti ricevuti (n. allegati)** (*)
		Comune	Foglio	Part.	Sub.	Sup. catastale (ha)					

(*) Gli allegati a comprova dei conferimenti dovranno essere numerati e in copia resa conforme con timbro e firma leggibile del rappresentante legale della struttura che attesta il conferimento.

Data e Firma del richiedente

Modello 2021

Riservato all'Ufficio	**Alla Regione Emilia-Romagna** **Servizio Fitosanitario** **Via da Formigine, n. 3** **40128 Bologna**	Riservato all'Ufficio

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

IN APPLICAZIONE DELLA L. R. N. 6/2010

E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N._____/2021

Il sottoscritto

_____ nato a

_____ il _____

residente a _____

prov._____ in via _____ n.

_____ C.A.P. _____ codice fiscale _____ legale

rappresentante dell'impresa _____

_____

___ ubicata a

_____ in via

_____ n. _____ C.A.P. _____

CUAA Azienda _____ (Codice Unico delle Aziende Agricole –

Anagrafe delle aziende agricole – Regolamento Regionale 15 settembre 2003, n. 17)

TELEFONO _____
CELLULARE_____

FAX _____
EMAIL_____

Chiede

di accedere ai contributi previsti dalla L.R. n. 6/2010, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. ____/2021, in relazione alla distruzione delle coltivazioni di pomodoro colpite da *Ralstonia solanacearum* prescritte dal Servizio Fitosanitario nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020

A tal fine

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

Dichiara:

- di avere preso atto delle condizioni che regolano la concessione dei contributi di cui alla presente domanda;
- che l'impresa rientra nella definizione di PMI del settore agricolo primario di cui al Reg. UE n. 702/2014 e che soddisfa tutte le condizioni ivi previste;
- che l'impresa è iscritta all'Anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna con fascicolo aziendale validato;
- che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ ed è in possesso della seguente P. IVA _____;
- che l'impresa non è in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o sottoposta a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni suddette;
- che l'impresa non si trova in difficoltà secondo la definizione riportata all'art. 2, paragrafo 14 del medesimo del Regolamento (UE) n. 702/2014 a meno che l'impresa non sia divenuta in difficoltà a seguito delle attività di distruzione;
- che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e che a tal fine è stata inserita in Anagrafe delle aziende agricole la dichiarazione per i successivi controlli;
- che l'impresa non è sottoposta a provvedimenti di esclusione e a relativi provvedimenti sanzionatori;
- di non avere ottenuto o chiesto altri contributi pubblici per la distruzione delle piante di cui alla presente domanda;
- che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- che l'impresa è in regola con la normativa fitosanitaria vigente;

Relativamente alla determinazione del valore delle produzioni distrutte

Chiede

(barrare l'ipotesi prescelta)

☐ che per la determinazione dei contributi spettanti siano utilizzati i parametri relativi al valore medio ad ettaro delle produzioni distrutte come definiti nel paragrafo 3 dell'Avviso pubblico;

☐ che per la determinazione dei contributi spettanti siano utilizzati i valori della produzione media aziendale e del prezzo medio aziendale, come previsto nel paragrafo 4 dell'Avviso pubblico;

Ove l'impresa opti per la seconda possibilità,

Dichiara

- che l'azienda richiedente, nel corpo aziendale colpito dalla fitopatia del 2020, ha coltivato pomodoro su appezzamenti, diversi da quelli distrutti per i quali chiede l'intervento contributivo, tutti puntualmente riportati negli allegati alla domanda dove sono trascritti fedelmente i dati sulle produzioni ottenute e sui pagamenti conseguiti con i relativi conferimenti;
- che tali coltivazioni hanno complessivamente fornito una produzione media aziendale 2020 di _____ t/ha di pomodoro
- che è stato ricevuto un pagamento medio aziendale per tali produzioni 2020 di _____ €/t per pomodoro;
- che tutte le superficie aziendali coltivate nel corpo aziendale colpito dalla fitopatia del 2020 a pomodoro (non distrutte) sono state correttamente dichiarate negli allegati alla domanda, come anche i pagamenti ricevuti per i conferimenti effettuati e che pertanto risulta corretta la determinazione del valore medio delle produzioni aziendali e dei prezzi aziendali conseguiti per unità di prodotto;
- che tali elementi autodichiarati trovano puntuale riscontro nella documentazione ufficiale rilasciata per ciascuna consegna effettuata dalle strutture di commercializzazione e trasformazione delle produzioni, come anche nei tracciati dei pagamenti per le medesime definitivamente conseguiti.

Relativamente alla determinazione del valore delle perdite di reddito collegate agli obblighi di quarantena (da compilare solo in caso di possesso dei requisiti)

Chiede

Che tali perdite di reddito gli siano riconosciute nei limiti previsti dall'Avviso pubblico per

- le coltivazioni di POMODORO distrutte ha _____ per i quali dichiara di possedere i requisiti per 1 annualità di perdita di reddito;
- le coltivazioni di POMODORO distrutte ha _____ per i quali dichiara di possedere i requisiti per 2 annualità di perdita di reddito.

Dichiara altresì:

□ di non avere percepito alcun indennizzo di tipo assicurativo o comunque mutualistico a fronte delle distruzioni oggetto della presente domanda;

ovvero

□ di aver percepito a fronte delle distruzioni oggetto della presente domanda un indennizzo assicurativo o mutualistico di Euro _____;

□ che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali con il numero di iscrizione INPS_____

Ovvero

□ che l'impresa non è iscritta all'INPS in quanto ____ ai sensi della legge ____

Dichiara infine:

□ di aver ottemperato a tutte le prescrizioni di distruzione e disinfezione stabilite dal Servizio Fitosanitario

ALLEGA:

- Allegato A) debitamente compilato;
- Allegato B): *da produrre nel caso sia stata scelta l'opzione relativa ai calcoli del valore della produzione media aziendale e del prezzo medio aziendale*;
- Scheda "dati anagrafici creditore" (*)
- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido

(da barrare nel caso che la firma non venga apposta alla presenza del funzionario autorizzato)

(*) i modelli sono disponibili al seguente indirizzo web:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/avviso-pubblico-relativo-all2019erogazione-di-contributi-per-la-distruzione-di-piante-e-di-produzioni-di-pomodoro-per-i-danni-subiti-dall2019organismo-nocivo-ralstonia-solanacearum-nell2019anno-2020

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____ Firma _____

Spazio riservato all'eventuale autentica della firma

La firma del Sig. _____, identificato/a con _____ (estremi del documento) è stata apposta in mia presenza.

Data _____ Il Funzionario autorizzato _____

RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato I del REG. (UE) n. 702/2014

DEFINIZIONE DI MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

    a. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o

gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

b. università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d. autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere

detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se alla data di chiusura dei conti un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti;

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

a. dai proprietari gestori;

b. dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata. 1.7.2014 L 193/68 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Nel caso delle imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi,

vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata. Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A tali dati si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate alle imprese associate in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano i dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata. 1.7.2014 L 193/69 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, c.a.p. 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e per ridurre i tempi del riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it.

Responsabili del trattamento

L'Amministrazione regionale può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno della Amministrazione regionale, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a. **concessione ed erogazione di contributi previsti dalla normativa comunitaria e regionale in materia di agricoltura.**

Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione e diffusione alla Unione europea, al Ministero politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero degli Interni, all'INPS e ai soggetti nazionali e europei incaricati dell'attività di controllo, di rendicontazione e monitoraggio ex artt. 12 e 14 del Regolamento regionale n. 2/2007 (per la comunicazione) e artt. 26 e 27 Dlgs. n. 33/2013 (per la diffusione).

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

A. di accesso ai dati personali;

B. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

C. di opporsi al trattamento;

D. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per la concessione e l'erogazione del contributo.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Stefano Boncompagni, Responsabile del SERVIZIO FITOSANITARIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/644

IN FEDE

Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/644

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi